

auspicabile riesaminare la norma di conversione dell'articolo 28 quaterdecies applicabile ai paesi non partecipanti, in modo da garantire una certa uniformità d'applicazione di tali importi all'interno della Comunità.

3. L'articolo 7 della direttiva 69/169 e l'articolo 4 della direttiva 78/1035 stabiliscono norme di conversione e regole che consentono di arrotondare la somma risultante dalla conversione. Il tasso da applicare è quello del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; il controvalore in moneta nazionale può essere arrotondato, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 ecu; l'importo precedente può altresì essere mantenuto, qualora la conversione comporti una riduzione o una modifica della franchigia inferiore al 5%. Dal 1° gennaio 1999, le norme di conversione diventeranno inoperanti, e quindi inapplicabili, per i paesi partecipanti in virtù dell'introduzione di parità fisse. Le norme di conversione resteranno invece pienamente applicabili alle monete degli Stati membri non partecipanti. Secondo la stessa logica che governa l'articolo 31 della direttiva 77/388, durante il periodo di transizione i paesi partecipanti continueranno ad applicare le regole d'arrotondamento e cesseranno solo al termine di detto periodo.
4. L'articolo 7 della direttiva 79/1072 contiene una norma di conversione (il tasso è quello fissato al 1° gennaio dell'anno del periodo in questione) e una regola di arrotondamento identica a quella di cui all'articolo 31 della direttiva 77/388. Ne discendono pertanto le stesse conclusioni tratte al paragrafo precedente.
5. Lo stesso dicasi per le norme di conversione previste dalle direttive 92/80, 92/82, e 92/84, cui sarà pertanto riservato un seguito analogo.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Durante il periodo di transizione occorrerà valutare se sia necessario introdurre una misura legislativa per garantire che dal 1° gennaio 2002 i paesi partecipanti adottino gli importi in euro previsti dalla direttiva 77/388 cui si applica l'articolo 28 quaterdecies. Non occorre alcuna azione a livello comunitario per quanto riguarda la facoltà di arrotondare di cui all'articolo 31 della direttiva 77/388 e ad altre direttive in materia fiscale. A livello nazionale, sarà necessario disporre affinché dal 1° gennaio 2002 siano adottati gli importi in euro previsti dalle varie direttive in materia di IVA e accise.
7. Non si prevede alcuna azione relativa alle altre norme di conversione previste dalle direttive in materia fiscale che rimarranno in vigore per i paesi non partecipanti.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	POLITICA COMMERCIALE COMUNE
NORMATIVA INTERESSATA: Crediti all'esportazione	

A. DESCRIZIONE

1. Allo scopo di creare condizioni di parità nel settore dei crediti all'esportazione che beneficino di pubblico sostegno, gli Stati membri dell'OCSE hanno concluso un "Accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficino di pubblico sostegno" (altrimenti definito "consensus"). Il primo testo dell'accordo risale al 1978 e da allora è stato rinegoziato più volte e reso più rigoroso. Alla fine di ogni tornata negoziale, il testo viene recepito dalla legislazione comunitaria con una decisione del Consiglio (ultima, in ordine di tempo, la decisione 97/530/CE, pubblicata su GU L 216 dell'8.8.1997. Il testo integrale dell'accordo è allegato alla decisione 93/112/CE del Consiglio, pubblicata su GU L 44 del 22.2.1993).
2. Fra gli elementi essenziali del consensus vi è il sistema, alquanto elaborato, dei tassi di interesse minimi. Obiettivo dei cosiddetti tassi d'interesse commerciali di riferimento (TICR) è il ravvicinamento dei tassi di mercato applicabili a operazioni comparabili. Essi sono calcolati per ogni moneta alle condizioni attuali di mercato (due volte al mese per i tassi di finanziamento degli aeromobili), previa notifica da parte degli Stati membri della propria moneta. Per quasi tutte le monete, il tasso d'interesse commerciale di riferimento è calcolato in base al rendimento dei titoli di Stato, più un margine fisso di 100 punti di base.

Attualmente, sono venti le monete per le quali vengono notificati tassi d'interesse commerciali di riferimento al segretariato dell'OCSE. Per quanto riguarda la Comunità, le monete interessate sono 12 --non esistono TICR della dracma greca, dell'escudo portoghese e del franco lussemburghese--, mentre la Commissione notifica un TICR dell'ecu.

3. I governi hanno facoltà di concedere crediti all'esportazione in moneta nazionale o in valuta, a condizione che ottemperino ai termini dell'accordo, specie in materia di tassi d'interesse minimi.

B. OSSERVAZIONI

4. In mancanza di un'azione specifica finalizzata all'avvio dell'UEM, gli Stati membri partecipanti potrebbero continuare, in teoria, a notificare i tassi nazionali calcolati sul rendimento dei rispettivi titoli di stato. Ne deriverebbe un sistema complesso di tassi "nazionali" dell'euro che varierebbero non solo in termini assoluti (secondo il rendimento dei titoli di stato corrispondenti) ma anche in termini di struttura (gli Stati membri applicano perlopiù un sistema di crediti di livello unico, mentre alcuni hanno optato per un sistema a tre livelli).

Ne deriverebbe, insomma, un sistema alquanto ostico che rischierebbe inoltre di creare incertezze circa l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo nei paesi della zona euro. Gli esportatori dei paesi esterni a tale zona si troverebbero infatti alle prese con una varietà di tassi offerti in materia di crediti all'esportazione in euro. Poiché, in linea di principio, tali esportatori hanno facoltà di scegliere fra diversi TICR, è probabile che opterebbero per il più basso. Lo stesso ragionamento, *mutatis mutandis*, vale per gli esportatori dei paesi appartenenti alla zona euro, che si aspetterebbero di ottenere un finanziamento in euro alle stesse condizioni offerte ai loro concorrenti fuori della zona euro, ossia a un tasso dell'euro diverso da quello applicato dalle loro autorità nazionali.

5. Un sistema basato su TICR dell'euro "nazionali" diversi contravviene al principio della moneta unica e la sua applicazione creerebbe difficoltà e incongruenze. Esso contraddice altresì la logica del sistema dei tassi di interesse commerciali di riferimento, che è basata sulla moneta e non sul paese.

Con l'inizio della terza fase il 1° gennaio 1999, i TICR delle monete partecipanti e il TICR dell'ecu saranno sostituiti da un unico tasso euro che dovrà essere conforme alle disposizioni dell'allegato VIII dell'accordo e quindi corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari nazionali di primaria importanza.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Interesse precipuo della Comunità è garantire una transizione quanto più agevole al nuovo sistema, evitando intoppi e discontinuità che potrebbero nuocere agli esportatori/importatori comunitari o intaccare l'immagine dell'euro a livello internazionale. La fase preparatoria attraverserà diverse tappe (discussioni a livello dell'OCSE, decisioni del Consiglio, ecc.) e dovrà pertanto cominciare tempestivamente.

Sono state già avviate discussioni informali in seno al gruppo per i crediti all'esportazione in base alle quali la Comunità definirà una propria posizione in vista delle discussioni in ambito OCSE.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	RELAZIONI ESTERNE
NORMATIVA INTERESSATA: Accordi internazionali	

A. DESCRIZIONE

1. La Comunità ha concluso diversi accordi internazionali che comprendono riferimenti alle monete nazionali e all'ecu.

B. OSSERVAZIONI

2. Il principio della *lex monetae*, applicabile ai contratti di diritto privato, governa altresì gli accordi internazionali. Ne discende che gli organi giurisdizionali dei paesi terzi riconosceranno nell'euro il successore delle singole monete nazionali, ovvero che i riferimenti contenuti dagli accordi alla moneta di uno Stato membro partecipante andranno interpretati alla luce del cambiamento della normativa monetaria europea, divenuta parte integrante della normativa monetaria in vigore negli Stati membri partecipanti.
3. Lo stesso dicasi per i riferimenti all'ecu, secondo la definizione data dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato e dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97 del Consiglio, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro a un tasso di 1 euro per 1 ecu.
4. Ne consegue che non è necessario rinegoziare gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità, che si riferiscano alle monete nazionali o all'ecu, né modificare concretamente i riferimenti all'una o all'altra moneta poiché essi vanno comunque intesi come riferimenti all'euro.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Non si richiedono azioni legislative specifiche relative agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.
6. Le delegazioni della Commissione presso i paesi terzi riceveranno informazioni adeguate sull'argomento destinate a uso esterno. Non sono richieste azioni specifiche al riguardo, nondimeno le delegazioni saranno istruite su come affrontare la questione dell'UEM e dell'introduzione dell'euro nell'ambito dei normali contatti. Sarà altresì affrontata la questione dei riferimenti contenuti negli accordi alle monete nazionali o all'ecu nell'ambito dei negoziati bilaterali con i paesi terzi.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
NORMATIVA INTERESSATA: Credito al consumo e taluni altri contratti	

A. DESCRIZIONE

1. La direttiva 85/577 del Consiglio tutela i consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per esempio durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali o durante una visita del commerciante al domicilio del consumatore.

La direttiva 87/102 del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 90/88 del Consiglio, è intesa a riavvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo. Tal direttiva si applica ai contratti di credito.

B. OSSERVAZIONI

2. La direttiva 85/577 si applica solo ai contratti che superano una determinata somma, che è attualmente di 60 ecu (da intendersi come valore corrente).

La direttiva 87/102 non si applica ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ecu o superiori a 20 000 ecu (articolo 2, paragrafo 1). Essa contempla una norma di conversione ai sensi della quale il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della direttiva e consente l'arrotondamento purché questo non superi 10 ecu (articolo 13, paragrafo 1). Prevedendo una data di conversione fissa, tale norma fa sì che si mantengano le differenze fra gli importi adottati dalla normative nazionali di attuazione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio procede ogni cinque anni, a partire dal 1995, alla revisione dei soli importi indicati dalla direttiva e non degli importi in moneta nazionale che figurano nella legge nazionale.

Entrambe le direttive contemplano una norma di minima che consente agli Stati membri di emanare misure più rigorose. In alcuni paesi, per esempio, l'importo minimo è ridotto a 0 ecu.

C. AZIONI E CALENDARIO

3. La Commissione ha già comunicato che intende riesaminare entrambe le direttive. Nel caso specifico della direttiva 87/102, tale riesame sarà inteso anche a garantire che, al più tardi dal 1° gennaio 2002, i massimali e gli importi limite applicabili ai paesi partecipanti corrispondano agli importi di cui alla direttiva (esclusi gli Stati membri che intendano adottare misure più rigorose).

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	BILANCIO
NORMATIVA INTERESSATA	Regolamento finanziario

A. DESCRIZIONE

1. Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee²⁷ costituisce, in applicazione dell'articolo 209 del trattato, il testo di base per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità. Completa il regolamento finanziario un regolamento della Commissione che ne contiene le modalità d'applicazione²⁸.

B. OSSERVAZIONI

2. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento finanziario, il bilancio è stabilito in ecu. Per la definizione di ecu, esso rimanda al regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, determina il valore dell'ecu e ne fissa le modalità di conversione con le monete nazionali. Il regolamento finanziario contiene inoltre altri riferimenti all'ecu (nelle disposizioni relative alla contabilità, per esempio).
3. Sebbene l'articolo 11 renda automaticamente applicabile al regolamento finanziario qualsiasi modifica della composizione dell'ecu decisa dal Consiglio, è comunque auspicabile procedere a una revisione di tale articolo affinché sia adeguato all'introduzione dell'euro e si informi in particolare al principio secondo cui non solo il bilancio è stabilito in euro, ma anche i diritti e gli obblighi delle Comunità devono essere stilati e eseguiti in euro (fatte salve le disposizioni specifiche relative alle entrate e alle spese). Saranno altresì cambiati in euro tutti gli altri riferimenti all'ecu.

C. AZIONI E CALENDARIO

4. Verso aprile 1998, la Commissione presenterà una proposta di modifica del regolamento finanziario, in conformità dell'articolo 209 del trattato. Previa adozione di tale proposta da parte del Consiglio, la Commissione procederà alla modifica del suo regolamento n. 3418/93 che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

²⁷ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335 del Consiglio, del 18 settembre 1995 (GU L 240 del 7.10.1995, pag. 12).

²⁸ Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1).

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	SPESE AMMINISTRATIVE
NORMATIVA INTERESSATA	Retribuzioni e pensioni

A. DESCRIZIONE

1. Lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e il regolamento relativo all'applicazione dell'imposta costituiscono la base giuridica del diritto comunitario per la determinazione e la corresponsione delle retribuzioni, delle pensioni e di altri diritti pecuniari dei funzionari e altri agenti.

La retribuzione comprende lo stipendio di base, gli assegni familiari e le indennità ed è attualmente espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio (del paese di residenza per i pensionati) ed è calcolata sulla base di un tasso di cambio fisso che, combinato con un coefficiente correttore, corregge le variazioni di costo della vita rispetto a Bruxelles.

2. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento .../98 del Consiglio²⁹ relativo all'introduzione dell'euro, dal 1° gennaio 1999 i paesi che avranno adottato l'euro come moneta nazionale effettueranno i versamenti in euro senza che ciò comporti alcuna modifica dello statuto. A tal fine, occorrerà convertire in unità euro la retribuzione attualmente espressa nell'unità monetaria nazionale in questione al rispettivo tasso di conversione fisso.

Alla fine del periodo di transizione (il 31 dicembre 2001), in conformità dell'articolo 14 del regolamento/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro e nell'ipotesi che il Belgio adotti l'euro, i singoli importi che compongono la retribuzione (attualmente espressi in franchi belgi), i corsi di cambio e i relativi coefficienti correttori saranno indicati in unità euro e calcolati in base al tasso di conversione fisso.

B. MODIFICHE PROPOSTE

3. La Commissione, nell'ipotesi che il Belgio adotti l'euro e in considerazione del significato politico e del valore simbolico delle retribuzioni, propone di anticiparne la fissazione in euro.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 1999 i riferimenti al franco belga e gli importi espressi in tale unità monetaria saranno sostituiti nello statuto da riferimenti all'unità euro e da importi in euro. I singoli importi che compongono la retribuzione (stipendio di base, assegni familiari, indennità, tasse, ecc.) saranno espressi in euro e l'euro sarà l'unità monetaria in riferimento alla quale saranno fissate le retribuzioni e le pensioni in tutti i paesi.

4. Dal 1° gennaio 1999, i paesi che avranno adottato l'euro verseranno le retribuzioni e le pensioni in tale moneta. Nei paesi non partecipanti le retribuzioni e le pensioni continueranno a essere corrisposte in unità monetarie nazionali.

²⁹ Cfr. la risoluzione del Consiglio relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro del 7 luglio 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 7-12).

5. Posto che il tasso di conversione fra l'unità monetaria nazionale e l'unità euro è fisso, l'importo netto della retribuzione o della pensione resterà invariato, indipendentemente dalla sede di servizio. La nuova situazione comporterà solo una modifica formale dello statuto, nel rispetto del metodo di adeguamento delle retribuzioni. Nella sostanza, tale approccio si limita ad anticipare il passaggio definitivo all'euro che comunque interverrà il 1° gennaio 2002.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. La Commissione intende proporre una serie di atti normativi volti a sostituire, nello statuto e in tutti i regolamenti pertinenti, l'espressione "franchi belgi" con il termine "euro", nonché gli importi in franchi belgi con gli equivalenti in euro, calcolati sulla base del tasso di conversione, e ciò dal 1° gennaio 1999. La Commissione presenterà pertanto le seguenti proposte:
- proposta di regolamento che modifica lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda il calcolo in euro delle retribuzioni, delle pensioni e di altri diritti pecuniari;
 - proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee;
 - proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 122/66 del Consiglio relativo all'indennità di trasporto e il regolamento n. 300/76 del Consiglio relativo alle indennità che possono essere concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni.
7. Per ognuno dei precedenti atti, il Consiglio dovrà deliberare a maggioranza qualificata. Saranno necessari circa quattordici mesi per l'adozione di tali misure, poiché ogni eventuale modifica dello statuto necessita il parere del comitato dello statuto e delle altre istituzioni.
- La stretta collaborazione a livello interistituzionale consentirà di modificare la regolamentazione e le componenti della retribuzione nelle condizioni più propizie, nonché di informare il personale in collaborazione con i suoi rappresentanti.
8. I singoli progetti di proposta della Commissione saranno disponibili agli inizi del 1998. La Commissione è attualmente impegnata nelle consultazioni preliminari. I relativi atti saranno presumibilmente adottati prima del 1° gennaio 1999.

ISSN 0254-1505

COM(97) 560 def.

DOCUMENTI

IT

09 01 06

N. di catalogo : CB-CO-97-596-IT-C

ISBN 92-78-27354-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SEMESTRALE

ALLEGATI

“CAMBIAMENTO CLIMATICO: APPROCCIO DELL’UE PER LA CONFERENZA DI KYOTO”

PAGINA BIANCA



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 01.10.1997
COM(97) 481 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Il cambiamento climatico - Approccio dell'Unione europea
per la conferenza di Kyoto**

PAGINA BIANCA

1. Introduzione

Il 3 marzo 1997 il Consiglio dei ministri "Ambiente" dell'Unione europea ha adottato una posizione di negoziazione in materia di cambiamento climatico che, tra l'altro, ha quantificato un obiettivo di riduzione delle emissioni da includere nella proposta comunitaria di protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC). La proposta prevede, da qui al 2010, una riduzione del 15% rispetto ai valori 1990 delle emissioni di tre gas ad effetto serra - anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O) - singolarmente o in modo congiunto, per tutti i paesi industrializzati che sono parti della Convenzione. Nella riunione del 19-20 giugno del Consiglio "Ambiente", i ministri hanno concordato inoltre di includere nella posizione di negoziazione dell'Unione europea un obiettivo intermedio, vale a dire una riduzione pari almeno al 7,5% per il 2005. La posizione dell'UE si riferisce ad una riduzione media di un "paniere", di tre gas ad effetto serra. Allo stadio attuale, nessuna decisione è stata presa in merito ad obiettivi specifici per questi tre gas.

La posizione dell'Unione europea nei negoziati è stata oggetto di ampio dibattito sia nell'Unione europea sia a livello internazionale, soprattutto tra gli altri paesi industrializzati. Le reazioni sono state varie: alcune parti hanno positivamente riconosciuto che si tratta di un'ambiziosa strategia politica, altre hanno espresso seri dubbi sulla fattibilità degli obiettivi sul piano tecnico, economico o politico, e a volte un parere nettamente contrario.

La comunicazione intende collocare la posizione di negoziazione dell'Unione europea in un contesto generale e vuole dimostrare che tale posizione è tecnicamente realizzabile e che, allo stesso tempo, malgrado l'attuale tendenza all'aumento delle emissioni, il raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione del 15% da qui al 2010 delle emissioni di gas ad effetto serra è gestibile sul piano economico a patto di predisporre un quadro di politiche appropriato. Gli obiettivi sono stati concordati in quanto necessari dal punto di vista ambientale e sulla base di studi che dimostrano che essi sono fattibili sia sul piano tecnico sia su quello economico, avvalendosi delle principali tecnologie e prassi attualmente disponibili. Tali obiettivi si basano sull'ipotesi che gli altri paesi industrializzati si assumano impegni comparabili. Nella comunicazione si riconosce inoltre che il conseguimento di tali obiettivi costituirà un arduo compito sul piano politico.

La posizione di negoziazione dell'Unione europea concerne un "paniere" di tre gas ad effetto serra. Il gas ad effetto serra di gran lunga più importante dei tre che compongono tale "paniere" è l'anidride carbonica (CO₂): una volta effettuata la ponderazione a seconda del "potenziale di riscaldamento del globo" (GWP - *Global Warming Potential*) di ciascun gas, il CO₂ risulta responsabile dell'80% circa dell'impatto complessivo. Le emissioni di CO₂ sono inoltre le più difficili da ridurre in quanto, a differenza di altre emissioni derivanti da combustibili fossili, quali ad esempio gli ossidi di azoto (NO_x) e l'anidride solforosa (SO₂), per il CO₂ non sono ancora disponibili soluzioni "al punto di scarico". Per quanto riguarda il metano (CH₄) e il protossido di azoto (N₂O), gli scenari del tipo "*business-as-usual*" (in cui, cioè, non viene attuato nessun cambiamento e tutto prosegue come nella situazione attuale) indicano una probabile riduzione delle emissioni, e persino la possibilità di una notevole

riduzione. Una riduzione efficace rispetto ai costi delle emissioni complessive dei tre gas potrebbe pertanto comportare una riduzione delle emissioni di metano e di protossido d'azoto in misura superiore al 15%, e delle emissioni di anidride carbonica in misura inferiore al 15%. Tuttavia, a motivo dell'elevato peso relativo delle emissioni di CO₂, per conseguire l'obiettivo complessivo del 15% sarà in ogni caso necessario conseguire una riduzione delle emissioni di CO₂ superiore al 10%.

Per tali motivi, la presente comunicazione si concentra sulla riduzione delle emissioni di CO₂. Le circostanze specifiche relative agli altri due gas sono trattate nel capitolo 6.

Un documento di lavoro dei servizi della Commissione preparato parallelamente alla presente comunicazione riporta più estesamente la giustificazione, sul piano tecnico ed economico, che sta alla base della posizione di negoziazione dell'Unione europea. Il documento espone più dettagliatamente in quali settori dovranno essere realizzate le riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra necessarie, quale sarà il probabile impatto economico delle misure e quali i possibili strumenti di attuazione delle politiche. Esso delinea inoltre una serie di proposte dell'Unione europea già in corso di esame che, una volta adottate, agevoleranno il contenimento e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

La presente comunicazione esamina la posizione di negoziazione dell'Unione europea per l'anno 2010, che è stata oggetto di dibattito internazionale ed è anche più importante nel quadro di una strategia a lungo termine in materia climatica. Bisogna ricordare che ogni strategia intesa a tutelare il clima del globo si propone essenzialmente una radicale inversione dall'attuale tendenza a lungo termine ad un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in tutto il globo, perché si possa affermare invece la tendenza ad una diminuzione consistente di tali emissioni. Ciò richiede un'azione immediata, i cui vantaggi si avverteranno nel più lungo periodo.

2. Per quale motivo è necessario agire ora?

La prima Conferenza delle parti alla Convenzione quadro sul cambiamento climatico, svoltasi a Berlino nell'aprile 1995, ha deciso di avviare negoziati in merito agli impegni necessari, da parte dei paesi industrializzati, ai fini di contenere e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra negli anni successivi al 2000. L'Unione europea è stata da sempre fortemente a favore del mandato di Berlino. Il secondo rapporto di valutazione del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), pubblicato agli inizi del 1996, ha confermato che, come già sostenuto dall'Unione europea, è urgente avviare i cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo atti a garantire la riduzione a lungo termine delle emissioni di gas ad effetto serra in tutto il globo, riduzione che consentirà di raggiungere l'obiettivo a lungo termine della Convenzione climatica. L'Unione europea ha riconosciuto che se non si agirà in questo senso, si potranno avere effetti potenzialmente dannosi a lungo termine: il cambiamento deve essere realizzato in modo aperto e trasparente e la società deve poter disporre di un calendario realistico.

Mentre i negoziati sulla Convenzione climatica nei primi anni '90 si basavano sul principio precauzionale (l'azione può essere necessaria anche in mancanza di prove inequivocabili dei danni prodotti), il secondo rapporto di valutazione fa un passo avanti